

COMUNE DI AYAS

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE D'AYAS

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51

OGGETTO: **RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi, addì trenta, del mese di settembre, con inizio alle ore **quattordici** e minuti **zero**, in modalità telematica, convocato dal Sindaco con avviso scritto prot. N. 10247 del 25/09/2020 notificato a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,

Intervengono alla seduta i signori consiglieri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BRUNOD ALEX - Sindaco	Sì
OBERT MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
TURINO TIZIANA - Consigliere	Sì
OBERT ANNALISA - Consigliere	Sì
ROLLANDIN DANIELE - Consigliere	Sì
STEVENIN MAURO - Consigliere	Sì
STEVENIN PATRICK - Consigliere	Sì
FAVRE CRISTIN - Consigliere	Sì
MERLET YVES - Consigliere	No (Giust)
VICARI LUCA - Consigliere	Sì
FOSSON DONATO - Consigliere	Sì
OBERT GIUSEPPE - Consigliere	Sì
MERLET MARTINA - Consigliere	Sì
FAVRE FEDERICO - Consigliere	No (Giust)
MARESCA DOMINIQUE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sig. **BRUNOD ALEX** - SINDACO.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale - **Dott.ssa Roberta TAMBURINI**.

IL PRESIDENTE

Ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

N. 51

OGGETTO : RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'articolo 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 aveva previsto l'iniziale differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, al 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, ed, infine, al 30 settembre 2020 dal D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 dell'11.03.2019, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019, è stato confermato l'azzeramento della TASI e sono stati approvati il piano finanziario e le tariffe TARI;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 27.02.2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020, sono stati approvati il piano finanziario e le tariffe TARI;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “*chi inquina paga*”;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all’applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell’art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno a-2, in contrasto con il dettato dell’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all’anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell’anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);

- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*.

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo nazionale ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, avente ad oggetto *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* (cd. «Decreto Cura-Italia»), il cui art. 107, comma 5 ha previsto che, in deroga ai termini di approvazione del bilancio (nel frattempo prorogati al 30

settembre 2020 dall'art. 106, comma 3bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77), «*i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*»;

VISTA altresì la delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche che sono state costrette a interrompere la loro attività durante il periodo di emergenza sanitaria, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione alla durata del periodo di chiusura derivante dai provvedimenti adottati dal Governo;

RITENUTO che tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Ayas, per cui risulta opportuno attendere che la sua applicazione venga confermata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, considerato che – ove al Comune dovesse essere imposto di applicare un'esenzione temporanea dalla TARI per tali utenze, anche se commisurata alla parte variabile – tale decisione rischierebbe di minare il presupposto fondante dell'applicazione della TARI, legata non all'effettivo utilizzo del servizio, bensì all'utilizzo di immobili o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti, oltre ad incidere sulla copertura complessiva del PEF 2020, salvo l'adozione di specifici provvedimenti legislativi a copertura dei minori introiti per il Comune;

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA risulta essere stata impugnata avanti al T.A.R. del Lazio, a seguito dell'iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche generate dalla sua applicazione con riferimento alla TARI 2020;

CONSIDERATO che la situazione che si è venuta a creare a seguito dei molteplici provvedimenti adottati da parte del Governo nazionale e da parte di ARERA rende estremamente complessa la definizione delle modalità applicative della TARI 2020;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Comune – alla luce di tali nuove disposizioni ed **in attesa di provvedere all'approvazione del PEF e delle conseguenti tariffe entro il 31 dicembre 2020** – allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

EVIDENZIATO che, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore entro fine anno, il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO infine l'articolo 58^{quinquies} D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, il quale prevede che:

«all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;

b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”»;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 appare necessario variare la categoria di riferimento degli «*studi professionali*», per ricondurli all'interno della categoria tariffaria relativa a «*banche ed istituti di credito*»;

CONSIDERATO quindi che la conferma delle tariffe TARI 2020 deve tenere conto, anche in relazione alla quantificazione del conseguente gettito TARI, necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio, dell'intervenuta modifica delle categorie tariffarie relative alle utenze non domestiche presenti sul territorio comunale, cui consegue l'applicazione agli «*studi professionali*» della tariffa relativa a «*banche ed istituti di credito*»;

RICHIAMATA la legge regionale 05/08/2014, n. 6 che ha disciplinato l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed ha previsto la costituzione delle Unités des Communes Valdôtaines in sostituzione delle Comunità montane e, all'art. 16, ha individuato tra le funzioni da svolgere in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 59 del 23/12/2019, la Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon ha approvato il Piano Economico Finanziario predisposto dal sub-ATO, relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e ha approvato le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) da applicare a tutti i contribuenti dei Comuni del comprensorio, nonché le relative scadenze di pagamento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 18 del 24.07.2020 avente ad oggetto “*APPROVAZIONE MISURE AGEVOLATIVE PER LE CATEGORIE DI UTENZA NON DOMESTICA CHE SONO STATE COSTRETTE A SOSPENDERE L'ATTIVITÀ, O A ESERCITARLA IN FORMA RIDOTTA A CAUSA DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19 -REVOCA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 59 DEL 23/12/2019*” in cui viene stabilito quanto segue:

- le numerose criticità e perplessità sul nuovo MTR, nonché l'incertezza della sua effettiva applicazione per il 2020, non hanno consentito la predisposizione dello stralcio del PEF secondo le disposizioni della Deliberazione ARERA 443/2019/RIF, fermo restando la possibilità in corso d'anno di procedere all'aggiornamento di tale stralcio;
- i commi 4 e 5 dell'art 107, nella versione definitiva adottata in fase di conversione di legge (Legge 24 aprile 2020 n. 27), stabiliscono che “*I Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti PEF per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF*

per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

- Considerata la situazione di emergenza sanitaria trascorsa e non ancora superata e la conseguente difficoltà riscontrata non è possibile procedere alla trasmissione ed elaborazione dei dati necessari all'approvazione del PEF 2020 secondo l'MTR;
- ad oggi non è possibile procedere all'elaborazione del PEF al fine della determinazione dei costi da coprire con la TARI 2020, secondo il nuovo MTR ARERA;
- per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, i Comuni dell'Unité Evançon, alla luce delle vigenti disposizioni normative, allo stato attuale non possono che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del D.L.17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27;
- di revocare la deliberazione della Giunta n. 59 del 23/12/2019, in quanto il PEF approvato non può essere utilizzato per la determinazione delle tariffe TARI 2020;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla rideterminazione delle tariffe per l'anno 2020;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 1 l.r. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RILEVATO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dalla Giunta dell'Unité Evançon per l'anno 2019 e che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze Domestiche 2020

N. occupanti	Parte fissa 2019 (€/mq/anno)	Parte fissa 2020(€/mq/anno)	Parte variabile 2019 (€/anno)	Parte variabile 2020 (€/anno)
1	0,54571	0,54571	37,35953	37,35953
2	0,63667	0,63667	63,5112	63,5112
3	0,70163	0,70163	74,71906	74,71906
4	0,75361	0,75361	82,19097	82,19097
5	0,80558	0,80558	108,34264	108,34264
6	0,84456	0,84456	127,02241	127,02241

Come disposto dall'art. 10 “numero di occupanti” del regolamento Tari in vigore per le abitazioni di persone non residenti ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti come da tabella di seguito evidenziata:

UtENZE DOMESTICHE 2020 SECONDE CASE E ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE

mq.	Tariffa fissa 2019 (€/mq/anno)	Tariffa fissa 2020 (€/mq/anno)	Tariffa variabile 2019 (€/anno)	Tariffa variabile 2020 (€/anno)
fino a 55	0,63667	0,63667	63,51120	63,51120
da 56 a 90	0,70163	0,70163	74,71906	74,71906
da 91	0,75361	0,75361	82,19097	82,19097

UtENZE NON DOMESTICHE 2020 (COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI)

Categorie di attività	Parte fissa 2019 (€/mq/anno)	Parte fissa 2020 (€/mq/anno)	Parte variabile 2019 (€/mq/anno)	Parte variabile 2020 (€/mq/anno)	Totale anno 2019 (€/mq/anno)	Totale anno 2020 (€/mq/anno)
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16103	0,16103	0,4314	0,4314	0,59243	0,59243
102. Campeggi, distributori carburanti	0,33716	0,33716	0,48533	0,48533	0,82249	0,82249
103. stabilimenti balneari	0,19122	0,19122	0,33541	0,33541	0,52663	0,52663
104. Esposizioni, autosaloni	0,15097	0,15097	0,38287	0,38287	0,53384	0,53384
105. Alberghi con ristorante	0,53845	0,53845	1,02458	1,02458	1,56303	1,56303
106. Alberghi senza ristorante	0,40258	0,40258	0,75495	0,75495	1,15753	1,15753
107. Case di cura e riposo	0,50322	0,50322	0,97065	0,97065	1,47387	1,47387
108. Uffici, agenzie	0,56864	0,56864	0,88545	0,88545	1,45409	1,45409
109. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,29187	0,29187	0,48533	0,48533	0,7772	0,7772
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,4378	0,4378	0,76681	0,76681	1,20461	1,20461
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,53845	0,53845	1,2942	1,2942	1,83265	1,83265

112. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,36232	0,36232	0,8628	0,8628	1,22512	1,22512
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,46296	0,46296	0,81427	0,81427	1,27723	1,27723
114. Attività industriali con capannoni di produzione	0,21638	0,21638	0,6471	0,6471	0,86348	0,86348
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,27677	0,27677	0,75495	0,75495	1,03172	1,03172
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,58514	1,58514	2,13867	2,13867	3,72381	3,72381
117. Bar, caffè, pasticceria	1,19263	1,19263	1,60804	1,60804	2,80067	2,80067
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,88567	0,88567	1,55628	1,55628	2,44195	2,44195
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77496	0,77496	1,35783	1,35783	2,13279	2,13279
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,13365	2,13365	3,75318	3,75318	5,88683	5,88683
121. Discoteche, night club	0,52335	0,52335	0,9232	0,9232	1,44655	1,44655
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,25664	0,25664	0,55004	0,55004	0,80668	0,80668

DATO ATTO che, con la deliberazione n. 59/19, la Giunta dell'Unité Evançon ha fissato una data omogenea di scadenza delle due rate di pagamento del tributo TARI 2020 nei mesi di novembre 2020 e febbraio 2021 e, più precisamente, la prima rata con scadenza il 15 novembre 2020 e la seconda rata con scadenza il 15 febbraio 2021;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

UDITO il consigliere di minoranza Giuseppe Obert dichiarare il voto contrario della minoranza per le stesse ragioni espresse in precedenza in sede di approvazione delle tariffe;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera B1) del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità prescritto dall'art. 9 della L.R. 19.08.1998 n. 46 e s.m.i.

A votazione palese:

presenti: 13

votanti: 13

astenuiti: nessuno

contrari: 3 (i consiglieri di minoranza Giuseppe Obert, Dominique Maresca e Martina Merlet)
favorevoli: 10

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che, sulla base delle disposizioni della deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 18 del 24.07.2020, i Comuni dell'Unité Evançon, alla luce delle vigenti disposizioni normative, allo stato attuale non possono che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del D.L.17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27.
- 2) **Di modificare** le categorie tariffarie relative alle utenze non domestiche presenti sul territorio comunale, al fine di ricondurre gli «*studi professionali*» all'interno della categoria tariffaria relativa a «*banche ed istituti di credito*».
- 3) **Di confermare** per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2019, armonizzate su tutti i comuni dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon al fine di ottenere una tariffa omogenea su tutto il territorio del Sub-Ato:

Utenze Domestiche 2020

N. occupanti	Parte fissa 2020(€/mq/anno)	Parte variabile 2020 (€/anno)
1	0,54571	37,35953
2	0,63667	63,5112
3	0,70163	74,71906
4	0,75361	82,19097
5	0,80558	108,34264
6	0,84456	127,02241

Utenze Domestiche 2020 seconde case e abitazioni tenute a disposizione

mq.	Tariffa fissa 2020 (€/mq/anno)	Tariffa variabile 2020 (€/anno)
fino a 55	0,63667	63,51120
da 56 a 90	0,70163	74,71906
da 91	0,75361	82,19097

Utenze non domestiche 2020 (comuni fino a 5.000 abitanti)

Categorie di attività	Parte fissa 2020 (€/mq/anno)	Parte variabile 2020 (€/mq/anno)	Totale anno 2020 (€/mq/anno)
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16103	0,4314	0,59243
102. Campeggi, distributori carburanti	0,33716	0,48533	0,82249
103. stabilimenti balneari	0,19122	0,33541	0,52663
104. Esposizioni, autosaloni	0,15097	0,38287	0,53384
105. Alberghi con ristorante	0,53845	1,02458	1,56303
106. Alberghi senza ristorante	0,40258	0,75495	1,15753
107. Case di cura e riposo	0,50322	0,97065	1,47387
108. Uffici, agenzie	0,56864	0,88545	1,45409
109. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,29187	0,48533	0,7772
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,4378	0,76681	1,20461
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,53845	1,2942	1,83265
112. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,36232	0,8628	1,22512
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,46296	0,81427	1,27723
114. Attività industriali con capannoni di produzione	0,21638	0,6471	0,86348
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,27677	0,75495	1,03172
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,58514	2,13867	3,72381
117. Bar, caffè, pasticceria	1,19263	1,60804	2,80067

118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,88567	1,55628	2,44195
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77496	1,35783	2,13279
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,13365	3,75318	5,88683
121. Discoteche, night club	0,52335	0,9232	1,44655
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,25664	0,55004	0,80668

- 4) **Di dare atto** che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale non superiore del 100%.
- 5) **Di dare atto** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L. R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.
- 6) **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento:

TARI	Acconto	15 novembre
	Saldo	15 febbraio anno successivo

- 7) **Di dare atto** che tali categorie e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
- 8) **Di riservarsi**, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà essere trasmesso dal Gestore entro fine anno, di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, fatta salva la possibilità di prevedere modalità di applicazione del conguaglio più favorevoli per i contribuenti e per il Comune;
- 9) **Di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

10) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (BRUNOD ALEX)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Roberta
TAMBURINI)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ayas, li 05/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Roberta TAMBURINI)


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al*

Dalla residenza comunale, li



***Il responsabile della
pubblicazione***
